

**LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 02-12-2008**

**REGIONE TOSCANA**

**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).**

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA**

**N. 43**

**del 10 dicembre 2008**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

**ARTICOLO 1**

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 1/2006

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

“5. Il PAR si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata. Il programma forestale regionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), si rapporta al PAR.”.

**ARTICOLO 2**

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2006

1. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:

“3 bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori;”

2. Dopo il numero 9 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006 è aggiunto il seguente:

“9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio;”

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.11.2008.

